



# **PROVINCIA DI NUORO**

**SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO**

**ALLEGATO "A" all'avviso pubblico**

**CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO**

**DEL SERVIZIO LEGALE AD AVVOCATI**

**ESPERTI DI DIRITTO IN MATERIA AMBIENTALE**

### **Art. 1 Oggetto del servizio**

L'avviso è finalizzato all'affidamento del servizio legale volto a:

- a. garantire la consulenza legale in materia ambientale, a sostegno dell'attività dell'Ufficio Sanzioni del Settore Ambiente della Provincia relativamente anche alla Zona Omogenea dell'Ogliastra;
- b. assumere le azioni in giudizio inerenti opposizione ad ordinanze di ingiunzione in materia ambientale emesse dalla Provincia e eventuali successivi giudizi di appello.

Durante l'arco temporale del servizio si dovrà assicurare disponibilità continua.

Durante lo svolgimento del servizio sarà obbligo altresì del professionista astenersi in caso di contenzioso in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi tra il professionista e l'Ente.

Si rende inoltre noto che lo svolgimento del presente servizio non costituisce titolo preferenziale per l'affidamento di eventuali incarichi professionali di assistenza legale in giudizio.

### **Art. 2 Durata**

Il servizio in oggetto avrà durata di 12 mesi a decorrere presumibilmente dal mese di maggio 2018 comunque dalla data citata nel provvedimento di affidamento, con possibilità di eventuale proroga alle stesse condizioni, in attesa della definizione di un nuovo affidamento, per ulteriori 6 mesi. In tal caso la cifra onnicomprensiva di cui all'art. sarà ridotta nella misura del 50%, salvo il resto. Eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla modifica o alla riduzione del servizio, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell'affidamento, potranno essere autorizzate dalla Provincia con ordine scritto, purché rientranti nel limite massimo del 20% del valore complessivo del servizio affidato.

In caso di revoca da parte della Provincia, l'affidatario avrà diritto ad ottenere il compenso in proporzione ed il rimborso delle spese per la prestazione svolta fino alla data di adozione della revoca.

### **Art. 3 Modalità di affidamento**

Il servizio sarà affidato al partecipante che ha conseguito il punteggio più elevato nella procedura comparativa, mediante determinazione del Dirigente del Settore Gestione Ambiente e Territorio

Il successivo espletamento dell'incarico dovrà essere assicurato facendo riferimento allo stesso Settore Ambiente – Ufficio Sanzioni.

Gli incarichi di costituzione in giudizio saranno conferiti, a seguito di relazione del professionista, dal Dirigente del citato Ufficio Sanzioni.

### **Art. 4 Rapporti con l'Ente**

Il professionista provvederà a mantenere i rapporti con il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni del Settore Ambiente. A ricevimento della richiesta il professionista dovrà fornire il proprio servizio e portarlo a termine in tempo compatibile con le esigenze dell'Ente, cercando in ogni caso di garantire tempestività e immediatezza nella prestazione, anche assicurando la propria presenza presso il predetto Ufficio, ove richiesta per motivate ragioni.

Il professionista garantisce la propria disponibilità comunque anche nel periodo successivo alla data di scadenza dell'incarico di cui all'art. 2, per tutte le integrazioni, i chiarimenti e quant'altro dovesse occorrere in ordine all'incarico assunto e l'attività già svolta.

### **Art. 5 Corrispettivo**

Il servizio sarà affidato con un compenso, per la parte fissa, che non potrà superare l'importo lordo massimo di € 6.500,00 (euro seimilacinquecento), relativo anche alla Zona Omogenea dell'Ogliastra comprensivo di ogni onere IVA, CNA e ogni altra prestazione di legge comunque denominata, di cui una prima tranche di € 1.500,00, dovrà essere versata dopo 30 giorni dal conferimento dell'incarico e la restante somma al conferimento dei singoli incarichi di costituzione in giudizio nella misura di € 1.000,00 per incarico, sino alla concorrenza dell'importo

massimo onnicomprensivo sopra indicato. Agli importi sopra precisati sarà applicata la percentuale di ribasso offerta dal professionista.

Per la parte variabile, non sono ammesse a rimborso spese diverse da quelle sotto specificate.

Il compenso relativo alle azioni in giudizio coltivate dal professionista, è così determinato:

- a. per le cause con esito positivo e liquidazione dei compensi da parte del Giudice adito, il legale percepirà unicamente le spese e le competenze liquidate dal Giudice da porre ad esclusivo carico della parte soccombente. Nel caso in cui gli importi risultassero non recuperabili, l'Amministrazione rimborserà le spese vive documentate ex art. 15 DPR 633/72 e un compenso pari al 15% dell'importo liquidato per le competenze, oltre accessori di legge (C.P.A. e IVA). Niente altro sarà dovuto dall'Amministrazione;
- b. nel caso di compensazione delle spese o per le cause con esito negativo il legale avrà diritto al solo rimborso delle spese vive documentate ex art. 15 DPR 633/72 e alle competenze legali nella misura del 5% rispetto al valore dichiarato della causa o, in caso di valore dichiarato indeterminabile, in € 200,00, oltre accessori di legge (forfettario, C.P.A.+IVA);
- c. per le cause in cui l'istante abbia diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il legale avrà diritto all'intero compenso stabilito dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113. Nulla in questo caso sarà dovuto all'Amministrazione.  
In caso di giudizio di appello, il contributo unificato sarà dovuto nel solo caso che l'impugnazione avvenga su iniziativa dell'Ente.

Nel caso in cui il professionista incaricato si trovi in una situazione di incompatibilità o di motivata rinuncia, l'incarico di consulenza legale, circoscritto alla sola vertenza per la quale lo stesso sia incompatibile o giustificatamente non disponibile, verrà affidato al professionista situato al successivo posto utile nella graduatoria, che dovrà provvedere all'accettazione dell'incarico entro 24 ore dall'invio dell'incarico tramite PEC.

In queste due ultime ipotesi il compenso sarà pari a € 300,00 (trecento/00) onnicomprensivo per singola consulenza e/o assistenza, oltre alle spese documentate ex art. 15 DPR 633/72. Anche in questo caso non sono ammesse al rimborso spese di qualsiasi natura e si dovrà garantire il servizio con riferimento all'Ufficio Sanzioni.

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura, con le modalità della fatturazione elettronica, di cui all'apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale della Provincia. L'importo sarà messo in pagamento previa presentazione di specifica nota debitamente vistata dal Responsabile dell'Ufficio Sanzioni dell'Ente che attesterà la regolarità delle prestazioni effettuate.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 60 gg. e potrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell'esecuzione del servizio e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto affidatario.

La liquidazione sarà sospesa, altresì, qualora non siano prodotti i documenti richiesti.

Su ogni fattura a fianco del numero di conto corrente su cui verranno eseguiti i pagamenti, l'affidatario dovrà indicare la dicitura "dedicato" ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010.

#### **Art. 6 Responsabilità**

Il professionista è responsabile delle proprie attività di assistenza legale fornite all'Ente secondo le norme del codice civile.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento del presente rapporto contrattuale.

#### **Art. 7 Obblighi dell'affidatario**

Il professionista sarà tenuto a rispettare le norme vigenti con particolare riguardo alla riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza.

E' obbligo del professionista astenersi, in caso di contenzioso relativo a vertenze che hanno avuto per oggetto l'attività prestata, nonché in tutte le vertenze in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi tra l'affidatario e l'Ente.

Lo svolgimento del presente servizio non costituisce titolo preferenziale per l'affidamento di eventuali incarichi di assistenza legale in giudizio.

Inoltre, l'affidatario sarà tenuto a rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, inerenti la sicurezza.

L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136.

#### **Art. 8 Recesso e risoluzione contrattuale**

In caso di inadempienza per colpa dell'affidatario, l'Ente avrà la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione motivata mediante lettera raccomandata.

L'affidatario potrà recedere dal servizio dando un congruo preavviso di almeno 30 giorni, da comunicare all'Ente mediante lettera raccomandata.

E' facoltà della stazione appaltante recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal contratto di fornitura del servizio a seguito di documentati mutamenti degli indirizzi operativi, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che ne determinassero l'eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c.

La comunicazione di recesso deve avvenire con un preavviso minimo di 30 giorni.

Il contratto è sottoposto agli effetti risolutivi eventualmente scaturenti dalla L.R. n. 2/2016 e ss.mm.ii., concernente il riordino delle autonomie locali.

#### **Art. 9 Cessione e subappalto**

E' fatto assoluto divieto cedere o subappaltare il servizio, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito.

#### **Art. 10 Contestazioni**

Allorché si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio, il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni dell'Ente redigerà un apposito verbale di contestazione, da inviare al professionista con raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine, non inferiore a 5 gg lavorativi, per la presentazione delle controdeduzioni.

Il verbale verrà formulato, a titolo esemplificativo, in caso di:

1. documentate contestazioni relativamente all'espletamento dei servizi;
2. sospensione, abbandono o mancata effettuazione nei termini di legge del servizio in argomento da parte del professionista;
3. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l'immagine dell'Ente;
4. gravi violazioni delle clausole contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale, anche di uno soltanto degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
5. cessione, totale o parziale del contratto;
6. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., nonché tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.

Pertanto, qualora il professionista non corrispondesse pienamente agli obblighi contrattuali, ovvero si riscontrassero inadempimenti nel servizio che non consentano la prosecuzione della gestione del servizio medesimo, sarà facoltà dell'Ente di dichiarare, in qualsiasi momento, risolto il contratto.

In caso di risoluzione per inadempimento, il professionista non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto agli onorari ed il rimborso delle spese per la prestazione già

regolarmente svolta, restando a suo carico il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

L'Ente si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi al secondo in graduatoria, secondo previsioni di legge, addebitando in entrambi i casi al professionista inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al professionista inadempiente.

L'esecuzione in danno, non esimerà il professionista da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta la richiesta di risarcimento dei danni derivanti e delle eventuali maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro professionista.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Ente potrà rivalersi su eventuali crediti del professionista, senza bisogno di diffide o di formalità di sorta.

#### **Art. 11 Penalità**

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato d'appalto contestati con verbale verificato in contraddittorio con l'aggiudicatario, comporterà l'applicazione della pena di € 100 per ogni evento.

Prima dell'applicazione della penale, l'Ente contesterà formalmente le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Sarà data comunicazione dell'irrogazione della penale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La suddetta penale verrà comunicata mediante emissione di note di addebito da parte dell'Ente e potrà essere scontata, mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, dalla fattura successiva alla contestazione.

#### **Art. 12 Obbligo alla riservatezza e informativa sul trattamento dei dati**

L'affidatario è tenuto a considerare tutti i dati e le notizie delle quali viene a conoscenza nel corso del servizio con la più assoluta riservatezza in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa, in particolare con quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii. (c.d. Testo Unica della Privacy).

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e sua gestione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti "ex lege".

#### **Art. 13 Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte, tasse, registrazioni, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti all'affidamento del servizio, sono a completo carico dell'aggiudicatario.

Il contratto si riterrà sottoscritto con apposizione della firma dei contraenti sulla determina di aggiudicazione definitiva e rispettivi allegati.

#### **Art. 14 Domicilio legale**

A tutti gli effetti del contratto, l'affidatario eleggerà domicilio legale in Nuoro.

#### **Art. 15 Controversie**

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Nuoro.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SOTGIU CECILIA MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE: IT:STGCLM64M58F979X

DATA FIRMA: 26/04/2018 11:33:34

IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461